



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

SULLA LEGITTIMITÀ DI ACCUDIRE ANIMALI IN TEMPI DI EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE O LOCALE

Nota a cura dell'Ufficio Legale della LAV - 23 ottobre 2020

La crescita esponenziale delle infezioni Covid-19 registrate nelle ultime settimane su tutto il territorio nazionale, ha fatto ritenere necessaria a Governo, Regioni e Comuni l'adozione di nuove specifiche e urgenti misure restrittive, finalizzate al contenimento del contagio.

A seguito, infatti, degli ultimi D.P.C.M., alcune Regioni e Comuni hanno già emanato, o sono in procinto di farlo, Ordinanze che limitano ulteriormente la libertà personale di circolazione durante alcune fasce orarie.

A tal proposito, risulta opportuno, se non doveroso, ricordare ancora una volta che, anche alla luce dei molteplici interventi del Governo e del quadro normativo che di seguito si espone, lo spostamento delle persone fisiche per l'accudimento, la gestione e la cura delle colonie feline, dei canili, dei gattili, nonché dei gatti e dei cani in libertà e degli animali che hanno bisogno di cibo e/o cure, deve ritenersi giustificato da ragioni di necessità e motivi di salute, come già [ribadito sulle pagine del nostro sito](#) ai tempi del primo lockdown nazionale.

Infatti, nonostante il susseguirsi dei numerosi DPCM a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19, oltre che le ulteriori misure restrittive adottate per mezzo di Regolamenti Regionali e Comunali, mantengono tuttora validità le originarie misure di contenimento, adottate già a partire dall'iniziale fase di lockdown, tra cui: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche (...), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Sul punto, si richiama l'ultima Circolare in tema del Ministero della Salute [del 15 maggio 2020](#) che, in continuità con tutte le precedenti disposizioni, ha espressamente individuato tra le attività indifferibili che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale l'accudimento e la gestione di colonie feline, canili, gattili, gatti in stato di libertà e quindi degli animali familiari in termini più generali e l'esplicito riconoscimento ai cittadini e ai volontari delle associazioni a svolgere la propria attività. Deve inoltre considerarsi, altrettanto indifferibile l'attività dei servizi veterinari competenti destinata al controllo della

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale

popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della Legge 281/91 (il cui svolgimento dovrà tenere conto, tuttavia, della situazione locale in base alla valutazione effettuata dalle Regioni e Province autonome).

Sempre nel solco delle precedenti disposizioni deve ritenersi, altresì, che lo svolgimento di tali attività continui a costituire deroga per motivi di salute e/o necessità rispetto alle misure di contenimento previste dai Decreti, o a quelle più restrittive eventualmente disposte dalle Regioni nell'ambito di propria competenza; e ciò anche laddove ciascuno spostamento possa comportare un trasferimento tra Comuni diversi.

Questo anche in quanto, sotto il profilo normativo, la vita e la salute di qualsiasi animale costituisce bene giuridicamente rilevante perché tutelata dalla normativa amministrativa e penale (art. 544 bis, art. 544 ter, art. 727 c.p.), ed il diritto alla loro tutela è promosso dalla Legge Nazionale - Legge 189 del 2004 e Legge 281 del 1991 - oltre che dalla Convenzione europea "Per la protezione degli animali da compagnia" (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, 'Protezione degli animali da compagnia'), nonché dalle leggi regionali, ragione per cui deve essere garantita la possibilità di spostamenti al fine di curarli e salvaguardare il loro diritto alla vita ed alla salute, come ribadito dallo stesso Ministero della Salute.

È del tutto evidente, e per altro confermato dal granitico orientamento della giurisprudenza, che il mancato accudimento di un animale di cui si detiene la proprietà, o di cui si ha comunque la responsabilità, integra i reati di maltrattamento di animali con condotta omissiva previsto dal Codice penale all'articolo 544 ter, e di abbandono di animale previsto dal secondo comma dell'art. 727 del Codice penale.

Pertanto, le varie discipline urgenti che regolano la mobilità in tempi di Covid-19 (Dpcm, Ordinanze regionali etc) vanno sempre interpretate nel senso di poter continuare a garantire la salute non solo dei cittadini ma anche quella degli animali, in linea con il riconoscimento della necessità del rispetto delle caratteristiche etologiche delle varie specie, che prevede non solo il diritto al cibo ed al sostentamento, ma anche la possibilità di condurre nel quotidiano un'esistenza confacente alle proprie esigenze e al proprio benessere.